

Pescara, 17 febbraio 2026

Circolare n.2/F/26 – Iperammortamento 2026

Iperammortamento 2026

Capitolo	Paragrafo	Pagina
Iperammortamento 2026	Normativa	3
	Soggetti beneficiari	
	Condizioni richieste	
	Esclusioni	
	Investimenti agevolabili	
	Momento di effettuazione dell'investimento	
	Misura dell'agevolazione	4
	Procedura di accesso	
	Cumulabilità	
	Esempio pratico	5

Normativa	<u>Art. 1, commi da 427 a 436, L. 30.12.2025 n.199.</u>
Soggetti beneficiari	Possono fruire dell'iperammortamento i soggetti titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione dell'impresa e dal regime contabile adottato.
Condizioni richieste	<u>La fruizione del beneficio è subordinata alle seguenti condizioni:</u> • rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili per ciascun settore; • corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, attestato dal DURC.
Esclusioni	<u>Non possono beneficiare dell'agevolazione:</u> • gli esercenti arti e professioni; • i soggetti che determinano il reddito con criteri forfettari o con l'applicazione di regimi di imposta sostitutiva; • le imprese in stato di crisi (liquidazione volontaria, fallimento o altre procedure concorsuali); • le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del DLgs. 8.6.2001 n. 231.
Investimenti agevolabili	L'iperammortamento è riconosciuto per gli investimenti, <u>effettuati dall'01.01.2026 al 30.09.2028</u> in: • beni materiali e immateriali strumentali <u>nuovi</u> compresi, rispettivamente, nei <u>nuovi elenchi di cui agli Allegati IV e V alla L. 30.12.2025 n. 199, che ivi si allegano alla presente, interconnessi</u> al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura (beni materiali e immateriali 4.0); • beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta (beni materiali che erano oggetto del credito d'imposta transizione 5.0). <u>Per il solare sono agevolabili solo impianti con moduli fotovoltaici che presentano determinate caratteristiche. A tal fine si segnala che, nella bozza del DM attuativo, è prevista l'eliminazione del vincolo dei beni prodotti in uno Stato UE/SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia).</u>
Momento di effettuazione dell'investimento	L'investimento si considera effettuato secondo le regole generali della competenza previste dall'art.109 del TUIR. Pertanto, per i beni mobili, le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute: • alla data della consegna o della spedizione; • ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Per il leasing, rileva la data di consegna al locatario e, in particolare, la data di sottoscrizione del verbale di consegna da parte dell'utilizzatore. <u>Alla luce di tali disposizioni, risulta dunque irrilevante il momento in cui si effettua l'ordine; è il caso di beni «prenotati» (ordine e acconto nel 2025) ma consegnati nel 2026.</u>

Misura dell'agevolazione	L'agevolazione consiste in una maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing. Dal punto di vista operativo la stessa si sostanzia in una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai soli fini IRES ed IRPEF (non IRAP). <u>Le maggiorazioni da applicare al costo degli investimenti sono pari a:</u> • 180% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro; • 100% per gli investimenti oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro; • 50% per gli investimenti oltre 10 milioni e fino a 20 milioni di euro.
Procedura di accesso	<u>Per l'accesso al beneficio, l'impresa dovrà trasmettere, in via preventiva e telematica, tramite una piattaforma sviluppata dal GSE, apposite comunicazioni concernenti gli investimenti agevolabili le cui modalità attuative saranno definite da un apposito DM emanato dal Mimit.</u>
Cumulabilità	Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi beni, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto.

Esempio pratico

Acquisto ed interconnessione, nell'anno 2026, di un bene di cui all'allegato IV alla L.199/2025:

Esempio:

- **Costo:** euro 1.000.000,00;
- **Coefficiente ammortamento:** 20%, ridotto alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene;
- **Maggiorazione 180%:** 1.800.000,00 euro;
- **Ammortamento “aggiuntivo” annuo:** 360.000,00 euro;
- **Piano di ammortamento e risparmio fiscale:**

Anno	Ammort. Fiscale annuo	Ammot. su maggiorazione	Totale ammortamento	Risparmio fiscale (24% Ires)
2026	100.000,00	180.000,00	280.000,00	67.200,00
2027	200.000,00	360.000,00	560.000,00	134.400,00
2028	200.000,00	360.000,00	560.000,00	134.400,00
2029	200.000,00	360.000,00	560.000,00	134.400,00
2030	200.000,00	360.000,00	560.000,00	134.400,00
2031	100.000,00	180.000,00	280.000,00	67.200,00
Totale	1.000.000,00	1.800.000,00	2.800.000,00	672.000,00

Pertanto l'ammontare complessivo dedotto fiscalmente sarà pari ad euro **2.800.000,00** di cui:

- Euro 1.000.000,00, ovvero di importo corrispondente al costo del bene, dedotti per derivazione attraverso l'imputazione a Conto economico;
- Euro 1.800.000,00 dedotti extracontabilmente per gli iperammortamenti attraverso variazioni in diminuzione in dichiarazione.